



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

348/e

adottata dal Commissario Straordinario in data - 6 MAR 2015

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO 12 FEBBRAIO 2015, N. 209/C.

Su proposta del Responsabile del Servizio acquisti di concerto con il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico il quale

- RICHIAMATA** la Delibera del Commissario Straordinario 12 febbraio 2015, n. 209/C avente ad oggetto: *"autorizzazione indizione gara da'appalto-procedura aperta – ai sensi dell'art. 55 del D .Lgs n. 163/2006- per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo biennale dell'appalto misto di lavori di manutenzione edile e di servizi accessori per tutti gli edifici di proprietà costituenti i Presidi Ospedalieri e tutti i Presidi Territoriali della ASL n° 7 di Carbonia. Approvazione Capitolato Speciale d'appalto e pubblicazione bando di gara. CIG. 61272384CO"*.
- EVIDENZIATO** che nel preambolo del richiamato atto testualmente leggesi: *"rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi (euro 0), pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI"*
- PRESO ATTO** che la formulazione del preambolo della richiamata Deliberazione 209/C potrebbe risultare fuorviante ai fini della corretta interpretazione ed applicazione del D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro .Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O*) con specifico rimando all'articolo 26 rubricato *"Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"* il cui comma 3 ter- recita :*" Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto;*

l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali"

ACCERTATO

che la materia è stata oggetto di revisione ad opera dell' art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. intervenuta sull'articolo 26 comma 3-bis così riformulato:

"3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

EVIDENZIATO

che la specifica attività contemplata dal D.Lgs 81/1988 in caso di affidamento di lavori o servizi viene eseguita all'atto della stipula del contratto e più specificamente all'atto dell'affidamento di ogni singolo intervento in ossequio alle più recenti modifiche legislative contenute nel D.L. 21-6-2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".c.d. decreto del fare finalizzate alla semplificazione in materia di lavoro, per rendere meno burocratici gli obblighi imposti ai datori di lavoro in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che in sintesi prevedono:

- l'introduzione della figura dell'incaricato in sostituzione del D.U.V.R.I. (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, cui è obbligato il datore di lavoro-committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda) per settori a basso rischio infortunistico e tecnopatico;

- il parametro dei cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato.

A seguito delle presenti modifiche il D.U.V.R.I. non sarà più l'unica scelta in quanto è stato previsto che il datore di lavoro-committente, se opera in settori di attività a basso rischio infortunistico (che verranno determinati con successivo Decreto del Ministero del Lavoro da emettersi) **potrà, in alternativa, individuare un proprio incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche del preposto, nonché di periodico aggiornamento e di

conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento dell'attività.

DATO ATTO

che data la specificità dell'affidamento del servizio, oggetto della Deliberazione n. 209/C consistente genericamente in lavori di manutenzione presso i presidi dell'Azienda, rimanda al momento di affidamento di ciascun intervento l'attività di valutazione dei rischi da interferenza, non altrimenti valutabili all'atto dell'indizione della gara e in ogni caso dette attività devono essere valutate in conformità alle più recenti modifiche legislative precedentemente illustrate.

SEGNALATO

peraltro che l'articolo 59 del capitolato di gara di cui si dispone l'approvazione con la richiamata delibera 209/C, così disciplina l'esecuzione dell'appalto: *"L'Azienda ASL 7 e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori e i servizi appaltati e tutte le attività sanitarie nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro.*

La Ditta aggiudicataria, nella esecuzione dei lavori e servizi previsti in appalto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo tutte le responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di cui al D. Lgs. 81/2008.

A tal fine, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dichiara di aver provveduto ad analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza, di aver individuato le misure di tutela necessarie e di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

*La Ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell'Azienda ASL 7, **nel caso di eventuali interferenze.** Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 l'Azienda ASL 7 e la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilità, l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione protezione dai rischi sul lavoro. Ogni attività dell'appalto dovrà essere coordinata con tutte le attività lavorative presenti nei presidi ospedalieri e nei presidi territoriali, sia del personale dell'Azienda ASL 7 sia di altre imprese al fine di eliminare tutti i rischi dovuti alle interferenze. Omissis....."*

Al fine di favorire la riduzione dei rischi specifici su attività interferenti, il Direttore dei lavori e l'Appaltatore dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, per valutare l'adeguatezza delle misure che si intendono adottare per l'esecuzione di particolari lavori. omissis.....

Prima dell'inizio dei lavori deve essere comunicato il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta aggiudicataria. Omissis.....

Tutte le disposizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e

modificazioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza.

ACCERTATO ancora che per gli adempimenti connessi alla sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto nella Deliberazione 209/C è indicata la somma, non soggetta a ribasso d'asta, pari ad € 42.000,00 per oneri di sicurezza.

RITENUTO opportuno rettificare parzialmente la più volte citata Delibera n. 209/C integrando il preambolo con quanto argomentato nel presente atto.

P R O P O N E

di rettificare parzialmente la Delibera del Commissario Straordinario 209/C specificando che l'emissione del DUVRI è rimandata alla fase di stipula del contratto, fatti salvi gli accertamenti a carico della Ditta concorrente in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del capitolato speciale di gara, e a ciascun singolo affidamento alla luce delle più recenti disposizioni normative introdotte dal D.L. 21-6-2013 n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*".c.d. decreto del fare.

Di riformare il preambolo della Deliberazione del Commissario Straordinario 12 febbraio 2015 n. 209/C stralciando la seguente parte del testo :"*Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi (euro 0) , pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI*"

Di integrare il preambolo del richiamato atto con quanto esposto in premessa al fine della più corretta interpretazione ed applicazione delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro statuite dal D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il Commissario Straordinario

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio acquisti.

Visto il D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Visto l'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Sentiti in merito i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Per i motivi in premessa


D E L I B E R A

di rettificare parzialmente la Delibera del Commissario Straordinario 209/C specificando che l'emissione del DUVRI è rimandata alla fase di stipula del contratto, fatti salvi gli accertamenti a carico della Ditta concorrente in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del capitolato speciale di gara, e a ciascun singolo affidamento alla luce delle più recenti disposizioni normative introdotte dal D.L. 21-6-2013 n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".c.d. decreto del fare.

Di riformare il preambolo della Deliberazione del Commissario Straordinario 12 febbraio 2015 n. 209/C stralciando la seguente parte del testo :*" Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi (euro 0) , pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI"*

Di integrare il preambolo del richiamato atto con quanto esposto in premessa al fine della più corretta interpretazione ed applicazione delle norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro statuite dal D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Onnis




Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario
Dr. Silvio Maggetti



Resp. acquisti
Dott. Carlo Contini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 3481e del -6 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

